



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA REGIONE SARDEGNA

### Comparto Sanità

L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale e le Organizzazioni Sindacali regionali del Comparto Sanità (congiuntamente denominate "Parti"), sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa finalizzato alla definizione di indirizzi comuni e di criteri omogenei per l'applicazione delle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di stabilizzazione del personale precario del Comparto del Servizio Sanitario Regionale (di seguito "SSR").

### LE PARTI

- VISTO l'Art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 in tema di "superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni", così come modificato dall'art. 1, comma 813 della L. n. 205 del 27.12.2017, il quale stabilisce che:
- le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possenga tutti i requisiti indicati nel medesimo decreto;
  - nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possenga tutti i seguenti requisiti indicati nel medesimo decreto;
  - fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure;

- ai fini di tale articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale dirigenziale e no, di cui al comma 10, (...) anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca;
- ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (22 giugno 2017);
- in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza;

VISTA la circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, così come integrata dalla circolare n. 1 del 09.01.2018, contenente indirizzi operativi per l'applicazione delle disposizioni del sopra richiamato art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/17 del 27.02.2018 avente ad oggetto "Stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017. Recepimento del Documento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

sull'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15.2.2018.”;

**RICHIAMATI** i contenuti della citata DGR n. 10/17, la quale:

- recepisce il documento operativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15.02.2018 intestato “Documento sull'applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;
- dispone che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale predispongano un Piano delle stabilizzazioni, da sottoporre alla Direzione Generale della Sanità, nel quale vengano indicati i profili professionali interessati, le procedure prescelte tra quelle previste dalla normativa in materia, le motivazioni sottese all'adozione della procedura prescelta e le risorse finanziarie da utilizzare per l'attuazione delle procedure medesime;
- precisa che la stabilizzazione del personale precario del Servizio Sanitario Regionale non dovrà determinare il superamento dei limiti percentuali e dei vincoli di costo per il personale posti dalle fonti legislative ed amministrative nazionali e regionali;
- ricorda che risultano tuttora vigenti la procedura prevista dal D.P.C.M. 06.02.2015, disciplinata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 45/35 del 02.08.2016, e quella prevista dall'art. 1, comma 543, della Legge n. 208/2015, la cui efficacia è stata prorogata dall'art. 20, comma 10, del D.Lgs. n. 75/2017.

**VISTO** il documento operativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 15.02.2018 e recepito dalla DGR n. 10/17 del 27.02.2018 intestato “Documento sull'applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”;

**CONSIDERATO** che le Parti ritengono opportuno ridurre, attraverso le procedure di stabilizzazione, il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, favorendo il consolidamento del rapporto con gli operatori precari in servizio in ragione dell'esperienza professionale acquisita, la quale risulta di grande rilievo per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nelle unità operative alle quali sono assegnati;

DATO ATTO che tali procedure di stabilizzazione favoriscono il piano di rientro del personale a tempo determinato di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 23/7 del 12.05.2015;

CONCORDANO

#### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

Le Parti assumono come intento quello di dare indirizzi e criteri per procedere, nel rispetto degli obiettivi economici fissati dalle disposizioni nazionali e regionali e secondo le modalità e i tempi fissati dal presente protocollo, alla graduale trasformazione delle posizioni già ricoperte nell'ambito delle Aziende del SSR e facenti riferimento allo svolgimento di attività istituzionali e continuative, in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Ciò al fine di pervenire, al termine del processo, ad una corretta, in termini di appropriatezza dei contenuti professionali e sostenibilità economica, rispondenza tra organici, rapporti di lavoro ed attività da svolgere e ad un utilizzo delle forme di lavoro a tempo determinato e flessibili limitato agli ambiti ed alle finalità previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

#### **Art. 2 - Personale destinatario delle procedure di stabilizzazione ed esclusioni**

Le procedure di stabilizzazione di cui al presente Protocollo sono rivolte al personale del Comparto specificamente individuato dalle disposizioni normative vigenti in materia e richiamate in premessa ovvero:

- D.P.C.M. 6 marzo 2015;
- Comma 543 della L. n. 208 del 28.12.2015, in quanto applicabile;
- Art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Le Parti concordano, altresì, che dalle procedure di stabilizzazione in argomento siano esclusi i dipendenti con contratti ex art. 15-octies del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992.

### **Art. 3 - Risorse disponibili per i processi di stabilizzazione**

Al fine di perseguire la finalità di cui al punto 1, tenuto conto della dinamica del costo del lavoro determinata dal passaggio del personale da rapporti di lavoro precari a rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, l'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale prevede che le Aziende del SSR destinino, nel rispetto dei target di spesa imposti dai provvedimenti regionali in materia di contenimento dei costi, le risorse economiche derivanti dalla quota parte delle risorse economiche che all'atto delle stabilizzazioni risultano già impiegate a copertura dei costi dei rapporti di lavoro precari.

Dette risorse saranno oggetto di quantificazione definitiva all'atto della riformulazione del piano di cui alla DGR n. 63/24 del 15.12.2015 e s.m.i., prevista entro il mese di marzo 2018.

In relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche sopra descritte, il processo di stabilizzazione sarà articolato nel corso del triennio 2018-2020.

### **Art. 4 - Procedure e tempi di attuazione**

Al fine di dare avvio al processo di stabilizzazione dei lavoratori precari l'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale si impegna affinché le Aziende del SSR:

- a) attivino e concludano, entro il 31.03.2018, un censimento interno finalizzato al monitoraggio dei lavoratori precari che sono in possesso dei requisiti per essere stabilizzati;
- b) riservino alle procedure di stabilizzazione fino un massimo del 50% dei posti indicati nel piano annuale delle assunzioni, nei limiti delle risorse economiche disponibili, avuto riferimento ai profili professionali indicati nel Piano delle Stabilizzazioni di cui al successivo punto d) nonché del rispetto dei vincoli sui costi del personale imposti dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti;
- c) definiscano entro il 30.04.2018, il proprio Fabbisogno del Personale ed il piano annuale delle assunzioni;
- d) adottino, entro il 30.06.2018 il Piano delle Stabilizzazioni previsto dalla DGR n. 10/17 del 27.02.2018, previo confronto con le OO.SS. e parere positivo dei Collegi Sindacali in merito



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

alla compatibilità dei costi, da sottoporre all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

- e) definiscano nel Piano delle Stabilizzazioni i profili professionali interessati dalle procedure di stabilizzazione, le procedure prescelte in relazione a quelle rese disponibili dalla normativa in materia, nonché le risorse finanziarie da utilizzarsi per l'attuazione delle procedure;
- f) attivino, entro il 30.09.2018, le selezioni per l'inserimento in ruolo, a tempo indeterminato, del personale interessato;
- g) procedano, annualmente, alla verifica delle condizioni che consentano, anche negli anni successivi, all'attuazione dei processi di stabilizzazione, assicurando il confronto con le OO.SS;
- h) procedano alle stabilizzazioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, per il personale in possesso dei requisiti, come da normativa vigente.

#### **Art. 5 - Fase transitoria successiva all'avvio del Piano delle Stabilizzazioni**

Nel corso del processo conseguente ed attuativo del Piano delle Stabilizzazioni, l'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale si impegna affinché le Aziende del SSR:

- riducano l'utilizzo dei contratti di lavoro precari, in modo corrispondente rispetto alle stabilizzazioni via via operate;
- una volta avviate le singole procedure di stabilizzazione, nelle more della conclusione delle stesse, continuino ad avvalersi del personale che ricopre le posizioni oggetto delle stabilizzazioni nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale in tema di rapporto di lavoro a tempo determinato;
- limitino la nuova attivazione di forme di lavoro flessibile, ricorrendovi esclusivamente per le finalità e secondo le modalità previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Le attività di cui al presente Protocollo d'intesa saranno svolte nel rispetto del sistema di relazioni sindacali e secondo le modalità di confronto previste dal D.Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D.Lgs n. 75/2017.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

## Art. 6 - Monitoraggio dell'attuazione del protocollo

L'Assessore dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale si impegna affinché le Aziende del SSR procedano ad un costante monitoraggio dell'attuazione del presente protocollo e del rispetto dei principi in esso contenuti, dandone adeguata informazione alle OO.SS. firmatarie in incontri da tenersi almeno ogni sei mesi. Ove emergesse la necessità di procedere a specifici approfondimenti di carattere tecnico le Parti e le Aziende del SSR potranno procedere nell'ambito di specifici tavoli di confronto.

Cagliari, 01 marzo 2018

L'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E  
DELL'ASSISTENZA SOCIALE DELLA REGIONE  
SARDEGNA  
(Luigi Benedetto Arru)

CGIL FP

FIRMATO

CISL FP

FIRMATO

UIL FP

FIRMATO

NURSIND

FIRMATO

NURSING UP

FIRMATO

FIALS

FIRMATO

FSI

FIRMATO